

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Parificazione dei trattamenti economici per tubercolosi e per malattia

Seduta del 20 gennaio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in esame è diretto a dare l'avvio ad un processo di armonizzazione in materia di trattamenti economici a carico delle assicurazioni obbligatorie per tubercolosi e per malattia gestite, rispettivamente, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

L'iniziativa, che è coerente con i principi stabiliti nel capitolo settimo del programma economico quinquennale, tende ad eliminare per un verso una difformità dei criteri di erogazione delle prestazioni e per un altro ad avviare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, il raggiungimento, anche per la indennità giornaliera di malattia e di tubercolosi, della quota percentuale della retribuzione prevista dal piano.

Per quanto riguarda l'organo erogatore, si ritiene che per il momento possono restare impregiudicate le attuali competenze dell'INAM per l'indennità di malattia e dell'INPS per quella giornaliera di tubercolosi.

Per quanto concerne la realizzazione della prima fase, si ravvisa l'opportunità di equiparare intanto la misura dell'indennità di malattia erogata dall'INAM con quella di tubercolosi a carico dell'INPS, portando quest'ultima indennità, per gli assistiti che possono far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalle norme sopracitate, dall'attuale misura fissa alla misura percentuale della retribuzione, stabilita per l'indennità di malattia, per i primi 180 giorni di assistenza antitubercolare.

A tal fine con l'articolo unico del disegno di legge si prevede che l'indennità giornaliera di tubercolosi, attualmente fissata per i lavoratori assicurati in lire 650 al giorno, sia calcolata in misura percentuale sulla retribuzione percepita dal lavoratore. Infatti, secondo i criteri che già vigono per il calcolo delle prestazioni economiche erogate dall'INAM, si stabilisce che la predetta indennità sia pari nei primi 20 giorni alla metà della retribuzione e, nei successivi, ai due terzi della retribuzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i lavoratori non agricoli assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, modificato dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 234, ferma restando la misura delle maggiorazioni ivi previste per i familiari a carico, è sostituita, per i primi 180 giorni dall'inizio dell'assistenza sanitaria, dall'indennità stabilita nelle seguenti misure:

a) 50 per cento della retribuzione media globale giornaliera assoggettata alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente l'ammissione alle prestazioni antitubercolari;

b) 2/3 della retribuzione media globale giornaliera determinata in base ai criteri di cui alla precedente lettera a), a decorrere dal 21° giorno dell'ammissione alle prestazioni antitubercolari.

Le misure dell'indennità non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 234.

Ai lavoratori, per i quali la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stabilita in misura fissa, l'indennità giornaliera per tubercolosi è corrisposta nella misura indicata dal sopra richiamato articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 234.